



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Multe: si prescrivono se l'ente non si costituisce in causa

Autore: Redazione | 29/06/2014



L'esistenza di una causa di impugnazione non interrompe il decorso della prescrizione se l'ente pubblico non si costituisce in giudizio davanti al giudice di pace.

La famigerata **lunghezza** dei nostri processi potrebbe giocare a favore dell'automobilista che impugni una multa per violazione del **codice della strada**. Infatti, anche nel caso in cui venga contestato, davanti al giudice di pace, il **merito** della contravvenzione (per esempio, la mancata indicazione dell'autovelox sul tratto di strada interessato) o un vizio di notifica della stessa, ciò, di fatto, non esclude che, a prescindere dall'esito del giudizio (e, quindi, anche in caso di rigetto), intervenga la **prescrizione** e nulla sia più dovuto. Vediamo, in particolare, come ciò sia possibile.

Se l'amministrazione non si costituisce

Se, nella causa davanti al giudice di pace, nonostante la regolare notifica del ricorso da parte della cancelleria, l'ente pubblico **non si costituisce** per fare valere la propria pretesa sanzionatoria, la sanzione si prescrive con il decorso di **cinque anni** dalla data della notificazione del verbale **[1]**.

Facciamo un **esempio**. Nel 2008 viene notificata e poi impugnata la multa davanti al giudice perché - così assume il conducente - vi sarebbe stato un errore da parte degli agenti accertatori. L'Amministrazione Comunale non si costituisce e nel 2014 la causa viene decisa con rigetto del ricorso. In ogni caso, alcun pagamento è tenuto a effettuare il cittadino.

Fate quindi **attenzione**, al termine della causa, a contare con precisione quanto tempo è intercorso dall'inizio del giudizio.

Se l'amministrazione si costituisce

Se, viceversa, l'ente pubblico si costituisce, il corso della prescrizione è **interrotto** per l'intera durata del processo, e dal giorno in cui la sentenza diventa definitiva decorre un nuovo periodo di prescrizione **[2]**.

Per esempio: nel 2009 viene rigettato il ricorso dell'interessato. Nonostante ciò, egli non paga la multa, né il Comune gli richiede il pagamento fino al 2014. Anche in questo caso nulla è più dovuto dall'automobilista.

In verità, in giurisprudenza di legittimità è dubbio se la durata della prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato della **sentenza** è di **cinque** o di **dieci anni** **[3]**.

Note

[1] Art. **28 della legge 689 del 1981**, richiamato dall'art. 209 Cod. strada approvato con Dlgs 30 aprile 1992, n. 285. **[2]** Artt. 2943 e 2945 codi. civ. **[3]** Art. 2953 cod. civ. "I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni". *Autore immagine: 123rf.com*